

## **BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 11**

**Sottomisura 11.1 – “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”**

**Sottomisura 11.2 – “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”**

### **1. Riferimenti normativi**

---

I principali riferimenti normativi a base del presente bando, specifici della misura, e non compresi nelle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali del PSR Campania 2014-2020 (Disposizioni generali), sono i seguenti:

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio – in particolare l’art. 29 «Agricoltura biologica» del sopracitato regolamento, in cui vengono descritti i criteri e le modalità secondo cui gli stati membri rendono disponibili sul territorio un sostegno agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori, che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi dei regolamenti (CE) nn. 834/2007 e 889/2008;
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie – artt. 9 - 14;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli;
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220 - Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012 della Commissione del 14 giugno 2012 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli;

- Regolamento. di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 354/2014 dell'8 aprile 2014 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- Regolamento di esecuzione (UE) 673/2016 del 29 aprile 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- D.G.R n. 583 del 02/08/2010 – (BURC n. 55 del 09/08/2010) “Recepimento del D.M. del 7 aprile 2006 ad oggetto Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Integrazioni per l'allevamento bufalino”;
- D.G.R. n. 771/2012- “Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del decreto legislativo n. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari” in attuazione dell'art. 3 della Legge regionale 22 novembre 2010, n 14 “Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola”;
- D.G.R n. 338 del 29/07/ 2015 – (BURC n. 47 del 03/08/2015) “Definizione del periodo minimo di pascolamento con uno o più turni annuali del carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 26 febbraio 2015, prot. N. 1420”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 novembre 2009 n. 18354 (disposizioni per l'attuazione del Regolamenti n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e s.m.i.);
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 01/02/2012 n. 2049, riportante le disposizioni per l'attuazione del Reg. (UE) n. 426/2011 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'Art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del 28/06/2007;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 18321 del 9 agosto 2012 “Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2013 n. 15962 “Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità» la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 03/02/2014 n. 7869, riportante le disposizioni concernenti la gestione informatizzata dei programmi

annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e relative modalità di presentazione;

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 05/08/2016 n. 3286 recante la Modifica del decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354 sulle "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici".
- Circolare AGEA prot. ORPUM 26680 del 27/03/2017 – Istruzioni operative n. 14, ad oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017.

## **2. Beneficiari**

---

Agricoltori, sia singoli che associati, "in attività", così come definito dall'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM n. 6513/2014 dall'art. 1 del DM 1420/2015 e dall'art. 1 comma 1 del DM n. 1922/2015 e dalla Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2016. 121 del 01/03/2016 e successive modifiche e integrazioni.

## **3. Obiettivi e Finalità della Misura**

---

La misura 11 incentiva l'introduzione e il mantenimento del metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e al Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Il sostegno è finalizzato a mantenere e ad incrementare la superficie agricola regionale condotta con tecniche colturali sostenibili, con l'obiettivo di conservare ed aumentare la qualità e la fertilità dei suoli agricoli e dell'acqua e rispondere alle nuove esigenze espresse dai consumatori, sempre più orientati ed attenti ad acquistare prodotti ottenuti attraverso sistemi di produzione più sostenibili, ritenuti di maggiore qualità e salubrità.

Allo scopo, essa prevede la corresponsione di pagamenti compensativi sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni assunti dal beneficiario circa l'applicazione dei metodi di produzione e di tecniche di coltivazione compatibili con la tutela dell'ambiente, e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013, che vanno oltre le norme di condizionalità, i requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari pertinenti e le attività minime di cui ai DM del 18 novembre 2014 n. 6513 e dettagliati con il DM del 26 febbraio 2015 n. 1420, da erogarsi annualmente a decorrere dalla presentazione della domanda iniziale di sostegno.

Ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013 la durata degli impegni previsti da ciascuna tipologia d'intervento della presente misura è stabilita in cinque anni a decorrere dal rilascio della domanda iniziale di sostegno sul portale SIAN.

Per le annualità successive alla prima, il beneficiario è tenuto alla presentazione della domanda di pagamento/conferma per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione del sostegno nell'anno di riferimento, entro il termine stabilito con il provvedimento dell'Autorità di Gestione del PSR di approvazione annuale dell'avviso.

Pertanto, la mancata presentazione o la presentazione oltre il limite ultimo stabilito potrà comportare la decadenza dei benefici per l'anno in corso e, qualora venga verificato in sede di controllo amministrativo e/o in loco il mancato rispetto degli impegni assunti, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità, nei casi previsti dalla normativa.

#### **4. Tipologie di interventi**

---

La Misura è articolata in due sottomisure:

- la sottomisura 11.1: *“Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”* che prevede la tipologia d'intervento 11.1.1 – *“Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica”* indirizzata esclusivamente ad incentivare gli agricoltori che conducono superfici dove non è mai stato applicato il metodo dell'agricoltura biologica ad aderire per la prima volta al sistema biologico, con l'intera SAU aziendale e/o gli allevamenti fatta eccezione per i casi di corpi aziendali separati, come stabilito dal Reg. (CE) n. 834/2007, dopo il rilascio della domanda di sostegno ed entro 30 giorni dalla stessa (giorno del rilascio informatico compreso).

L'operazione interessa sia le produzioni vegetali che quelle zootecniche e prevede la conversione all'agricoltura biologica nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i.

- la sottomisura 11.2: *“Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”* che prevede la

tipologia d'intervento 11.2.1 – *“Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007”* che interessa esclusivamente le produzioni vegetali e sostiene la prosecuzione nel tempo di pratiche di agricoltura biologica constatata l'importanza di un loro consolidamento nel contesto produttivo agricolo regionale, dal punto di vista dei risultati ambientali, in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento di qualità delle acque e della fertilità dei suoli. La tipologia d'intervento prevede il mantenimento dell'agricoltura biologica con l'intera SAU aziendale e/o gli allevamenti fatta eccezione per i casi di corpi aziendali separati, come stabilito dal Reg. (CE) n. 834/2007 nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i.

La misura concorre principalmente al perseguimento della Focus Area 4b - migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Si applica all'intero territorio della Regione Campania.

La spesa pubblica totale prevista per la Misura 11, che è soggetta alle modifiche di cui all'art. 11 del regolamento UE n. 1305/2013, attualmente pari a 35 Ml euro, di cui 21,175 Ml euro a carico dell'UE inclusi i trascinamenti, è destinata alla copertura delle spese per gli impegni sottoscritti nella campagna 2016 che risulteranno ammessi a conclusione delle istruttorie, non ancora definite.

Pertanto, sono aperti i termini di presentazione delle domande di conferma degli impegni sottoscritti con le domande presentate nella precedente annualità, condizionate tuttavia alla presa d'atto da parte dei beneficiari, che il pagamento degli aiuti spettanti, fermo restando l'obbligo di assunzione e mantenimento degli impegni quinquennali, è subordinato all'ammissione all'aiuto, alla verifica delle reali risorse finanziarie residue sulla misura e se del caso alla posizione del beneficiario nella eventuale graduatoria unica regionale.

Tuttavia per dotare la misura in questione delle risorse necessarie, al fine di sostenere le imprese che hanno intrapreso la strada dell'adesione all'agricoltura biologica secondo le indicazioni prioritarie fissate dalla Regione Campania nel P.S.R., l'Amministrazione regionale intende avviare ulteriori procedure di rimodulazione finanziaria del PSR, da sottoporre, conformemente alla normativa vigente, all'approvazione della Commissione Europea; si precisa che, solo in caso di approvazione della ulteriore rimodulazione finanziaria del PSR, sarà possibile procedere, dopo le dovute verifiche all'erogazione degli aiuti spettanti.

Viceversa, in caso di mancata approvazione della citata proposta di rimodulazione finanziaria del PSR, non sarà possibile procedere al pagamento dell'aiuto e, dunque nessun corrispettivo finanziario potrà essere riconosciuto ai richiedenti che non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti della Regione che fin da ora, si ritiene esonerata da qualunque obbligo o vincolo.

## **5. Condizioni di ammissibilità**

---

I soggetti destinatari del sostegno previsto dalla presente Misura e che intendono presentare domanda, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1° dicembre 1999.

Tra le varie informazioni contenute nel fascicolo aziendale, l'aggiornamento dovrà riguardare anche il Piano di coltivazione.

L'articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. n. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. n. 141 del 20 marzo 2015, che al paragrafo 2 definisce che, dalla campagna 2016, i dati dichiarabili nel piano di coltivazione sono i seguenti:

- Occupazione del suolo
- Destinazione
- Uso
- Qualità
- Varietà

e nelle successive modifiche e integrazioni riguardanti la domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali (circolari ACIU.2016.120 del 1 marzo 2016 e 14300 del 17 febbraio 2017).

Tali informazioni saranno utilizzate ai fini dei controlli di ammissibilità per i pagamenti.

Coloro che intendono partecipare al bando devono soddisfare all'atto della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- 1) coltivare una "superficie minima ammissibile all'impegno" (SOI) per tutte le colture pari a 0,5 Ha di SAU ad eccezione di 0,30 Ha di SAU per le ortive e di 0,20 Ha di SAU per le floricole, vite e limone. Qualora in azienda esistano più tipologie di colture, tale prescrizione deve essere soddisfatta per almeno uno dei gruppi di colture presenti in azienda;
- 2) dimostrare il possesso delle superfici oggetto d'aiuto per tutto il periodo dell'impegno (5 anni) con esclusione del comodato d'uso.

Nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/96 e ss.mm.ii. La disponibilità giuridica delle superfici deve essere dimostrata per un periodo sufficiente a garantire la durata dell'impegno, che decorre dalla data di rilascio della domanda.

Solo per la tipologia d'intervento 11.1.1 – *Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica*, i soggetti richiedenti devono aderire per la prima volta al sistema biologico con superfici che non abbiano ricevuto provvidenze quinquennali per l'adesione all'agricoltura biologica a valere sul Reg. (CE) n. 1257/99 (PSR 2000/2006) e Reg. (CE) n. 1698/05 (PSR 2007/2013).

La notifica di prima adesione al metodo di produzione biologica dell'azienda sul Sistema Informativo del Biologico (SIB) ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e succ. modifiche ed integrazioni deve essere presentata successivamente al rilascio della domanda di sostegno ed entro 30 giorni dalla stessa (giorno del rilascio informatico compreso)

Le aziende zootecniche devono essere assoggettate al controllo dell'Organismo di certificazione, devono rispettare i parametri della normativa vigente in materia e gli allevamenti richiesti e ammessi a premio devono essere notificati come biologici.

Il documento giustificativo redatto in conformità al DM n. 18321 del 09/08/2012 rilasciato dall'Organismo di certificazione prescelto dovrà risultare in corso di validità e reso disponibile sul SIB.

Sottomisura 11.2 tipologia d'intervento 11.2.1 *Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel Reg. (CE) n. 834/2007*

I soggetti richiedenti devono aver presentato la notifica di attività con metodo biologico attraverso il Sistema Informativo del Biologico (SIB) ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e succ. modifiche ed integrazioni alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti e le condizioni di ammissibilità devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda di sostegno (rilascio informatico).

La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di ammissibilità costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

I soggetti che partecipano alla sottomisura 11.1 non possono aderire alla sottomisura 11.2 e viceversa.

## **6. Impegni e altri obblighi**

---

Le tipologie d'intervento 11.1.1 *“Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica”* e 11.2.1 – *“Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007”* prevedono il rispetto dei seguenti impegni:

Per poter accedere agli aiuti, i beneficiari devono impegnarsi a rispettare i seguenti impegni obbligatori:

1. inserimento nel Sistema di controllo Nazionale - assoggettamento per tutto il periodo d'impegno al regime di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 834/2007 di produzione biologico e del Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni su tutta la SAU aziendale e/o gli allevamenti fatta eccezione per i casi di corpi aziendali separati intendendo per “corpo separato” quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali elementi sono rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti.

2. compilazione della documentazione tecnico amministrativa obbligatoria dell'agricoltura biologica ed i registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE 889/2008 e s.m.i.) - registro delle produzioni vegetali ed in caso di presenza di allevamenti, registro di stalla e relativi aggiornamenti;

Per le produzioni vegetali:

3. ricorso ai prodotti compresi nell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci;
4. ricorso all'uso esclusivo dei prodotti compresi nell'allegato I del Reg. (CE) n. 889/2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti;
5. uso di materiale di riproduzione vegetativa obbligatoriamente ottenuto anch'esso con “metodo biologico” (nel caso di piantine di orticole da trapianto) e preferibilmente con “metodo biologico” (in tutti gli altri casi). E' possibile la concessione di una deroga, cioè l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico unicamente nei casi indicati nell'Allegato V del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 novembre 2009 n. 18354;

6. rispetto delle prescrizioni relative agli avvicendamenti delle colture (la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento - art. 3 DM del 27/11/09 n.18354;
7. rispetto delle prescrizioni relative all'utilizzo delle materie prime per mangimi (art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007 e sezione 3 del Capo 2 del Reg. (CE) n. 889/2008);

Per le produzioni zootecniche:

8. rispetto della densità totale di animali tale da non superare i 170 Kg di azoto anno/ettaro di SAU ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 art. 15 e art. 3 par. 2 compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti;
9. rispetto delle prescrizioni relative alla gestione dell'allevamento biologico art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007e Titolo II capo 2, Titolo IV capo 3 Reg. (CE) n. 889/2008;

Per il calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), ai fini del calcolo della densità di bestiame si fa riferimento alla consistenza media annuale tenendo conto degli indici di conversione indicati nella tabella n. 1 di cui all'All. IV del Reg. (UE) n. 889/2008, di seguito riportata

| <b>Tab. 1 – Indice di conversione per il calcolo delle U.B.A. (Unità di Bestiame Adulto)</b> |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Categoria</b>                                                                             | <b>Valore espresso in UBA</b> |
| Equini di oltre 6 mesi                                                                       | 1,0                           |
| Vitelli da ingrasso                                                                          | 0,4                           |
| Altri bovini di meno di 1 anno                                                               | 0,4                           |
| Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni                                                          | 0,60606                       |
| Bovine femmine da 1 a meno di 2 anni                                                         | 0,60606                       |
| Bovini maschi di 2 anni e oltre 2                                                            | 1,0                           |
| Manze da riproduzione                                                                        | 0,8                           |
| Manze da ingrasso                                                                            | 1,0                           |
| Vacche da latte                                                                              | 1,0                           |
| Vacche lattifere da rimonta                                                                  | 1,0                           |
| Altre vacche                                                                                 | 0,8                           |
| Coniglie riproduttrici                                                                       | 0,02                          |
| Pecore                                                                                       | 0,15038                       |
| Capre                                                                                        | 0,15038                       |
| Suinetti                                                                                     | 0,02703                       |
| Scrofe riproduttrici                                                                         | 0,30769                       |
| Suini da ingrasso                                                                            | 0,14286                       |
| Altri suini                                                                                  | 0,14286                       |
| Polli da carne                                                                               | 0,00345                       |
| Galline ovaiole                                                                              | 0,0087                        |
| Bufalini di oltre due anni di età                                                            | 0,6                           |
| Bufalini da sei mesi a due anni di età                                                       | 0,4                           |
| Bufalini di meno di sei mesi di età                                                          | 0,1                           |



Fatte salve le cause di forza maggiore, i Beneficiari sono vincolati al mantenimento degli impegni per la durata di cinque anni, pena l'applicazione di sanzioni.

Nell'eventualità che durante il periodo di validità degli impegni sopravvengano modifiche alla normativa aventi per effetto una variazione delle esigenze minime a valere sulla Misura, si procede all'adeguamento dei contratti in essere. Tuttavia, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è prevista una **clausola di revisione** per gli interventi realizzati. Tale clausola consente al Beneficiario di recedere dagli impegni assunti senza obbligo di rimborso nei seguenti casi:

- ☐ modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori (baseline) previsti nell'ambito della Misura citata;
- ☐ modifica delle pratiche di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (greening), al fine di evitare il doppio finanziamento;
- ☐ durata dell'intervento eccedente il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

A seguito dell'imminente approvazione di un nuovo regolamento sull'agricoltura biologica, in analogia con quanto disposto dall'articolo 48 del Reg. (UE) 1305/2013 gli agricoltori beneficiari potranno pertanto:

- continuare la produzione biologica secondo le nuove regole (adattamento degli impegni alle nuove regole);
- cessare l'attuazione dell'impegno pluriennale senza alcun obbligo di rimborso dei pagamenti goduti nelle annualità precedenti dell'impegno.

### **Estensione delle superfici sotto impegno (Reg. UE n. 807/2014 art. 15 par. 1)**

Nel caso in cui, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda, oppure la superficie oggetto di impegno e sussistano le condizioni per la concessione del sostegno previste dal programma di sviluppo rurale e dagli atti regionali di applicazione, può essere disposto:

1. la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno quinquennale.

Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo previsto dalle pertinenti tipologie, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originale sia già stato eseguito;

2. l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva, per tutto il restante periodo di esecuzione dell'impegno, a condizione che l'ampliamento in questione:

- persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;
- sia giustificato dalla natura dell'impegno, dalla dimensione della superficie aggiuntiva ammessa, che non può essere superiore ai 5 ettari e dalla durata del periodo restante dell'impegno, che deve essere superiore ai 2 anni;
- non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

## **Altri Obblighi**

Il beneficiario deve inoltre garantire il rispetto sull'intera superficie aziendale della condizionalità come disciplinata dal Reg. (UE) n. 1306/2013 Titolo VI, Capo I, dei requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari nonché i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente. Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità ed i requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, si rimanda al D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013, modificato ed integrato dal DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e alla delibera di Giunta regionale n. 338 del 29 luglio 2015, che ha definito il periodo minimo di pascolamento ed il carico minimo di bestiame espresso in UBA per ettaro di pascolo permanente, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4, del DM 26 febbraio 2015 n. 1420.

## **7. Entità del premio e combinabilità**

---

E' previsto un pagamento ad ettaro calcolato in conformità all'art. 10 del Reg. (UE) di esecuzione n. 808/2014, distinto per "gruppo colturale" per l'intero periodo di impegno di 5 anni. Non sono ammesse a premio le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo. Non sono ammessi a premio le superfici destinate a vivaio, a colture floricole. La superficie ammissibile ed eleggibile al sostegno è quella dichiarata e validata nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, e risultante dalle verifiche effettuate nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Il sostegno è limitato agli importi massimi previsti nell'allegato II al Reg. UE 1305/2013:

- Colture annuali: € 600 per ettaro/anno;
- Colture perenni specializzate: € 900 per ettaro/anno;
- Altri usi dei terreni: € 450 per ettaro/anno.

I premi sono diversificati per le superfici biologiche e quelle in conversione secondo quanto riportato nella tabella 2, di seguito riportata:

| <b>Tab. 2 - Sostegno concesso su base annua a superficie (€/ettaro) secondo i raggruppamenti culturali</b> |                                                   |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Gruppo culturale</b>                                                                                    | <b>Tipologia di intervento 11.1.1 conversione</b> | <b>Tipologia di intervento 11.2.1 biologico</b> |
| Olivo                                                                                                      | 822,00                                            | 599,00                                          |
| Vite                                                                                                       | 900,00                                            | 900,00                                          |
| Fruttiferi maggiori                                                                                        | 900,00                                            | 900,00                                          |
| Fruttiferi minori                                                                                          | 900,00                                            | 900,00                                          |
| Ortive                                                                                                     | 600,00                                            | 600,00                                          |
| Officinali                                                                                                 | 600,00                                            | 600,00                                          |
| Cerealicole                                                                                                | 400,00*                                           | 329,00                                          |
| Industriali                                                                                                | 600,00                                            | 600,00                                          |
| Foraggiere avvicendate                                                                                     | 454,00*                                           | 359,00                                          |

Per i beneficiari della tipologia 11.1.1 è concesso un premio aggiuntivo per le superfici destinate a colture ad uso zootecnico, come riportato nella tabella 3, a condizione che il rapporto UBA aziendali bovine e bufaline/SAU aziendale non sia maggiore di 2 UBA/Ha.

| <b>Tab. 3 – pagamenti per aziende zootecniche della tipologia 11.1.1</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gruppo culturale</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Colonna 1<br/>Importo massimo per la<br/>combinazione per<br/>allevamento bovino con<br/>2 UBA/ha</b> | <b>Colonna 2<br/>Importo massimo per la<br/>combinazione per<br/>allevamento bufalino<br/>con 2 UBA/ha</b> |
| Cerealicole ad uso zootecnico                                                                                                                                                                                                                           | 200,00                                                                                                   | 200,00                                                                                                     |
| Foraggiere avvicendate                                                                                                                                                                                                                                  | 146,00                                                                                                   | 146,00                                                                                                     |
| Prati pascoli e pascoli con allevamento bovino                                                                                                                                                                                                          | 203,00                                                                                                   | --                                                                                                         |
| Prati pascoli e pascoli con allevamento bufalino                                                                                                                                                                                                        | --                                                                                                       | 408,00                                                                                                     |
| <b>N.B. l'importo derivante dalla somma del premio del gruppo culturale contrassegnato dall'asterisco (*) con il relativo premio aggiuntivo non può superare il massimale di € 600,00/ha come previsto dall'Allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013.</b> |                                                                                                          |                                                                                                            |

Nel caso l'azienda intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia biologica (specie bovina e bufalina) l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari destinati a colture cerealicole ad uso zootecnico, a foraggiere avvicendate e a prato/pascolo, così come indicato nella tabella sopra riportata, fino ad un carico massimo di 2 UBA /ha valutato come consistenza media annua.

Il premio aggiuntivo ad ettaro è calcolato proporzionalmente all'effettivo carico di UBA bovine e bufaline/ha di SAU aziendale interessata da foraggiere, cereali ad uso zootecnico e prato/pascolo secondo la seguente formula, da calcolare per ogni gruppo colturale richiesto a premio:

Il calcolo del carico di bestiame complessivo presente in azienda deve soddisfare la seguente formula:

$$\frac{\text{Carico totale UBA Aziendali}}{\text{SAU totale aziendale}} \leq 2$$

$$\text{Premio aggiuntivo } P = \frac{1}{2} [(A \times B) + (C \times D)] \times F$$

dove A = numero di UBA bovine

-----  
SAU a colture foraggiere tot

B = premio max aggiuntivo per le superfici destinate a colture ad uso zootecnico in caso di allevamento bovino (rif. colonna 1 tab. 3)

C = numero di UBA bufaline

-----  
SAU a colture foraggiere tot

D = premio max aggiuntivo per le superfici destinate a colture ad uso zootecnico in caso di allevamento bufalino (rif. colonna 2 tab. 3)

F = superficie in ha del gruppo colturale richiesto a premio

Qualora l'azienda superi il limite di 2 UBA biologiche per superficie foraggera biologica aziendale (superficie foraggera + superficie a cereali zootecnici + superficie a pascolo e prato pascolo), l'aiuto supplementare per la zootecnia biologica non è ammesso.

I pagamenti previsti sono cumulabili con le indennità di cui alla Misura 13 "*Pagamenti per indennità in zone svantaggiate*" e combinabili con la misura 10 "*Pagamenti agro-climatico-ambientali*", limitatamente alle tipologie d'intervento 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4", fermo restando la possibilità di adottare, su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni della Misura 11 anche gli impegni a valere sulle tipologie sopra riportate, percependo i relativi premi.

Qualora il beneficiario intenda combinare due Misure diverse, dovrà compilare la domanda per entrambe le Misure.

---

## 8. Criteri di selezione

---

Ai sensi dell'articolo 49 comma 2 del Reg. UE n. 1305/2013 non sono previsti criteri di selezione. Nel caso in cui le risorse stanziare sulla Misura non dovessero essere sufficienti a

coprire i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, saranno attribuiti i punteggi richiesti per le seguenti priorità di finanziamento:

| <b>Descrizione</b>                                                                                                        | <b>Declaratoria e modalità d'attribuzione</b>                                                                                                                | <b>Peso</b> | <b>Valore</b> | <b>Punteggio</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| Aziende agricole le cui SAU ricadono in aree delimitate ai sensi degli articoli 18,19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999 | SAU richiesta al pagamento ricadente per almeno il 50% in una o più aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del Reg. (CE) 1257/1999              | 30          | 1             | 30               |
|                                                                                                                           | SAU richiesta al pagamento ricadente per una parte inferiore al 50% in una o più aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del Reg. (CE) 1257/1999 |             | 0,5           | 15               |
|                                                                                                                           | SAU richiesta al pagamento non ricadente in nessuna delle aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del Reg. (CE) 1257/1999                        |             | 0             | 0                |
| Aziende agricole le cui SAU ricadono in area protetta                                                                     | SAU richiesta al pagamento ricadente anche parzialmente in un'area protetta (parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000)                 | 30          | 1             | 30               |
|                                                                                                                           | SAU richiesta al pagamento non ricadente anche parzialmente in un'area protetta (parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000)             |             | 0             | 0                |
| Aziende agricole che aderiscono alla misura 16 del PSR, tipologie 16.1, 16.4 e 16.5                                       | Adesione in qualità di partner ad almeno un'azione collettiva delle tipologie 16.1, 16.4 o 16.5 della misura 16 (ammessa in qualità di partner)              | 40          | 1             | 40               |
|                                                                                                                           | Azienda che non aderisce a nessuna delle tipologie 16.1, 16.4 o 16.5 della misura 16                                                                         |             | 0             | 0                |

## 9. Modalità e termini di presentazione delle domande

---

La presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative alla prima adesione e/o conferma deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di sostegno comportano la non ammissibilità della domanda di sostegno e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro (*rilascio informatico*) delle stesse deve essere effettuata in via telematica sul portale SIAN.

**Le domande di sostegno/pagamento** per la campagna 2017, ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014, devono essere compilate e rilasciate sul portale SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURC entro le ore 24,00 del **15 maggio 2017**, fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le stesse, come previsto dall'art. 13. par. 1 del Regolamento di esecuzione. (UE) n. 640/2014, con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Considerato che la presentazione telematica coincide con il rilascio, tutte le domande rilasciate oltre il 9 giugno 2017 o non rilasciate sono irricevibili.

Non potranno essere accettate le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La copia della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, dovrà essere trasmessa completa della documentazione appresso riportata, all'ufficio Servizio Territoriale Provinciale competente per territorio entro il termine perentorio stabilito nel decreto di approvazione del presente bando.

Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari, siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita al Servizio territoriale provinciale nella cui zona di operatività è ubicata la maggiore parte della SAU oggetto di richiesta di premio. Nel caso in cui un imprenditore conduca azienda/e localizzata/e in più Regioni, potrà presentare domanda per i soli terreni ricadenti in Campania, per i quali dovrà produrre la documentazione prevista.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea farà fede la data di spedizione indicata nel timbro dell'ufficio postale o il protocollo unico regionale.

La domanda presentata oltre i termini previsti verrà considerata non ricevibile e l'ufficio darà apposita comunicazione alla ditta interessata.

Per i termini di presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg.(UE) n. 809/2014, domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 (ritiro parziale), comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale) si rimanda alla Circolare AGEA – Prot. ORPUM 26680 del 27/03/2017 - Istruzioni operative n. 14.

| Sedi dei Servizi territoriali provinciali per l'Agricoltura |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizio territoriale provinciale di Avellino               | Collina Liguorini – Palazzo della Regione – Avellino<br>Tel. 0825 7651 – 52 – 53 – 54<br>Pec: dg06.uod15@pec.regione.campania.it       |
| Servizio territoriale provinciale di Benevento              | Via Santa Colomba – P.zza E. Gramazio, 1 – Benevento<br>Tel. 0824 483111<br>Pec: dg06.uod16@pec.regione.campania.it                    |
| Servizio territoriale provinciale di Caserta                | Viale Carlo III, 153 c/o ex C.I.A.P.I. – San Nicola la Strada (Caserta)<br>Tel. 0823 554219<br>Pec: dg06.uod17@pec.regione.campania.it |
| Servizio territoriale provinciale di Napoli                 | Via Porzio – C. Direzionale Isola A6 - Piano 12° Napoli<br>Tel. 081 7967272 – 73<br>Pec: dg06.uod18@pec.regione.campania.it            |
| Servizio territoriale provinciale di Salerno                | Via Porto 4 – Salerno<br>Tel. 089 2589111<br>Pec: dg06.uod19@pec.regione.campania.it                                                   |

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda alle Disposizioni generali.

#### **10. Modalità di ricorso, riesame e accesso agli atti**

In materia di accesso agli atti, riesame ed esperimento dei ricorsi, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle Disposizioni generali.

#### **11. Errore palese**

Per le modalità di gestione dei casi di errore palese, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle Disposizioni generali.

#### **12. Informativa trattamento dati**

In materia di dati personali, ferma restando l'autorizzazione al trattamento degli stessi che il potenziale beneficiario rende all'atto del rilascio della Domanda, si rimanda a quanto specificamente previsto nelle Disposizioni generali.

#### **13. Documentazione richiesta e dichiarazioni**

Il richiedente, al fine dell'ottenimento del sostegno previsto dalla misura assume, quali proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)). Tale applicativo prevede, tra l'altro, il

rilascio di dichiarazioni sostitutive di carattere generale previste dalle istruzioni operative AGEA n. 14 del 27/03/2017.

Il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere, secondo lo schema di cui all'allegato 1:

- una espressa dichiarazione di essere a conoscenza che l'importo disponibile delle risorse finanziarie può subire modifiche e che, pertanto, la propria richiesta è condizionata alla presa d'atto che i pagamenti sono subordinati all'ammissione all'aiuto e, se del caso, alla priorità di finanziamento nell'elenco regionale dei beneficiari;

- una dichiarazione di aver diritto al punteggio secondo i criteri indicati per poter beneficiare della priorità di accesso alla tipologia:

- Azienda ammessa in qualità di partner all'azione collettiva: \_\_\_\_\_  
(specificare la tipologia, gli estremi del provvedimento e/o la data e l'ufficio di approvazione)

- SAU richiesta a pagamento ricadente per il \_\_\_\_\_% nelle aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999;

- SAU richiesta a pagamento ricadente in \_\_\_\_\_ (specificare: aree di parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000).

La domanda completa della suddetta dichiarazione, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445, del 28 Dicembre 2000, deve essere sottoscritta dall'interessato ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 e smi. La mancata firma comporta il rigetto della domanda.

#### **14. Punti di contatto**

---

I punti di contatto regionali a cui fare riferimento per il presente bando sono

- il Responsabile centrale della Misura 11: (dott.ssa Maria Luisa D'Urso, 081/7967243, e-mail [ml.durso@regione.campania.it](mailto:ml.durso@regione.campania.it)).
- per le domande presentate, secondo la competenza, i responsabili provinciali della misura 11

di Avellino (Angelo Petretta 0825/765634, e-mail [angelo.petretta@regione.campania.it](mailto:angelo.petretta@regione.campania.it)), di Benevento (Carla Visca 0824/364271, e-mail [servizio.cepica@regione.campania.it](mailto:servizio.cepica@regione.campania.it)), di Caserta (Vincenzo Carfora 0823/554296, e-mail [vincenzo.carfora@regione.campania.it](mailto:vincenzo.carfora@regione.campania.it)), di Napoli (Grazia Stanzione 081/7967256, e-mail [grazia.stanzione@regione.campania.it](mailto:grazia.stanzione@regione.campania.it)), di Salerno (Carmela Soriero 089/2589128, e-mail [carmela.soriero@regione.campania.it](mailto:carmela.soriero@regione.campania.it)).

#### **15. Disposizioni generali**

---

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, alle Disposizioni generali per le Misure



connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali del PSR Campania 2014-2020 e a quanto previsto nella scheda della Misura 11 del PSR Campania 2014-2020, consultabile all'indirizzo:

[http://agricoltura.regione.campania.it/PSR\\_2014\\_2020/pdf/PSR\\_2\\_2.pdf](http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/PSR_2_2.pdf).

## Schema ALLEGATO 1

### Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – M11 “Agricoltura biologica”

☐ **Numero di domanda .....**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

#### **DICHIARA**

*(barrare le caselle che interessano)*

- ☐ di essere a conoscenza che l'importo disponibile delle risorse finanziarie può subire modifiche e che, pertanto, la propria richiesta è condizionata alla presa d'atto, con la presente dichiarazione, che i pagamenti sono subordinati all'ammissione all'aiuto e, se del caso, alla priorità di finanziamento nell'elenco regionale dei beneficiari;
- ☐ di richiedere l'attribuzione delle priorità, come indicato nel prospetto seguente:

| <b>PRIORITA'</b>                                                                                                                                                    | Tipologia<br>(specificare)                | Contrassegnare, se<br>ricorre |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>UBICAZIONE AZIENDALE</b>                                                                                                                                         |                                           |                               |
| La SAU richiesta al pagamento ricade per almeno il 50% in una o più aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999              | <input type="checkbox"/> Tipologia 11.1.1 | <input type="checkbox"/>      |
| La SAU richiesta al pagamento ricade per una parte inferiore al 50% in una o più aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999 | <input type="checkbox"/> Tipologia 11.1.1 | <input type="checkbox"/>      |
| La SAU richiesta al pagamento ricade anche parzialmente in un'area protetta (parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000)                        | <input type="checkbox"/> Tipologia 11.1.1 | <input type="checkbox"/>      |
| La SAU richiesta al pagamento ricade per almeno il 50% in una o più aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999              | <input type="checkbox"/> Tipologia 11.2.1 | <input type="checkbox"/>      |
| La SAU richiesta al pagamento ricade per una parte inferiore al 50% in una o più aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999 | <input type="checkbox"/> Tipologia 11.2.1 | <input type="checkbox"/>      |
| La SAU richiesta al pagamento ricade anche parzialmente in un'area protetta (parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000)                        | <input type="checkbox"/> Tipologia 11.2.1 | <input type="checkbox"/>      |
| <b>PARTECIPAZIONE ALLA M16 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE</b>                                                                                                     |                                           |                               |
| L'azienda agricola è ammessa in qualità di partner ad almeno un'azione collettiva delle tipologie 16.1, 16.4 o 16.5 della M16                                       | <input type="checkbox"/> Tipologia 11.1.1 | <input type="checkbox"/>      |
| L'azienda agricola è ammessa in qualità di partner ad almeno un'azione collettiva delle tipologie 16.1, 16.4 o 16.5 della M16                                       | <input type="checkbox"/> Tipologia 11.2.1 | <input type="checkbox"/>      |

DATA

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

In Fede

\_\_\_\_\_

Trattamento dati personali

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento dei benefici economici;

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_

Luogo di nascita \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Dichiarazione formulata a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

In Fede

\_\_\_\_\_